

FINALMENTE SI VOLTA PAGINA: IL PROGETTO DI LEGGE “NUOVO ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE” E’ STATO INCARDINATO ALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

In data 13 aprile 2010, la Proposta di Legge Ciocchetti ed altri, intitolata a “Nuovo Ordinamento della Polizia Locale” e recante il N. **3024**, è stata assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera iniziando, così, ufficialmente, il suo percorso parlamentare.

La Proposta in oggetto, presentata per la prima volta alla stessa Camera il 4 dicembre 2009, si avvale della sottoscrizione di **quindici deputati** la cui rispettiva appartenenza a diversi gruppi politici (UDC, PDL e PD) consente di definirla, a buon titolo, “trasversale” e, quindi, **rappresentativa di una concordanza e di una convergenza istituzionali mai raggiunte fino ad ora in questa materia.**

Così, mentre al Senato persistono le indecorose diatribe fra i Disegni Saia e Barbolini che, pur essendo entrambi espressione delle direttive dell’ANCI, non riescono (ormai, da anni) ad elaborare in Testo Unificato provocando uno stato di stagnazione destinato a ledere ancor più i diritti e gli interessi della Categoria, all’altro ramo del Parlamento prende forma un testo che, a ragione, si considera come la vera riforma della Polizia Locale, senza “se” e senza “ma” e, soprattutto, **incentrato esclusivamente su di essa.**

Infatti, al di là degli infingimenti, delle false rappresentazioni e dei tentativi volti a spacciare progetti di legge **dedicati a tutt’altre finalità** (le cc.dd. “politiche integrate della sicurezza”) per la panacea, ovvero, per la via obbligata del sedicente riformismo della P.L., la Proposta 3024 impersona la chiara volontà di promuovere l’evoluzione di tali strutture restituendo loro il ruolo e la collocazione istituzionali nel solco già tracciato dalla L. 65/86.

Ed è anche significativo – oltre a costituire un altro fatto nuovo – che, al momento presente, presso la Camera dei Deputati non si trovi **neppure un testo**, seppur minimo (o minimale), attinente alla riforma della vigente normativa per cui, l’elaborazione e la presentazione della “Proposta Ciocchetti” acquista naturalmente il valore di una forte lacerazione della cortina di silenzio che, nell’attuale Legislatura, vi era stata stesa in questa parte del Parlamento concentrandosi gli sforzi dei (contro-) riformisti unicamente al Senato, secondo i dettami di una strategia da maggioranza “bulgara”.

Rinviando alla lettura diretta del testo, che qui viene allegato e che rappresenta la migliore testimonianza dell’abisso che separa tale Proposta dalle varie Saia, Barbolini, Incostante & Affini, si ritiene opportuno riassumere nei segg. dieci punti essenziali, i principi-base cui essa si ispira:

1) Il titolo “**Nuovo Ordinamento della Polizia Locale**” restituisce identità all’Oggetto stesso della Legge riaffermandone, innanzitutto, **il nome**. Si conferma altresì, l’indispensabile qualificazione di **Ordinamento**, inopinatamente ed abusivamente cancellato dai Disegni pendenti al Senato, dovendosi ritenere che tale Tipologia di forma legislativa riveste un’importanza fondamentale nel sistema giuridico italiano (v. Ordinamento giudiziario per i Magistrati, Ordinamento della Polizia di Stato, Ordinamento Penitenziario, ecc.).

2) Il testo della Proposta 3024 viene rubricato nuovamente come **Legge Quadro** che, sul modello della L. 65/86, riconosce un ampio potere partecipativo alle Regioni escluso nettamente, invece dagli altri progetti che hanno soppresso questa impostazione intitolando i loro articolati a “Norme di indirizzo che, accentuando l’egemonia del Legislatore statale (dotato della facoltà di mutare, a proprio piacimento, le disposizioni ivi contenute) contro ed a danno di quello Regionale, nonché in violazione della competenza esclusiva locale in tali materie offerta dall’art. 117 della Costituzione.

3) La Proposta 3024 realizza un nuovo equilibrio istituzionale fra Polizia Locale e Comuni, Province e Regioni, potenziando **l’autonomia**, funzionale, operativa e gerarchica della prima rispetto a tali Enti, ridimensionando i poteri direttivi del Sindaco e rendendo il Comandante del Corpo o il Responsabile del servizio figure confacenti alla disciplina ordinamentale dettata per Organi preposti a svolgere **funzioni di polizia** delegate loro direttamente dallo Stato.

4) Vengono definite, una volta per tutte, le **funzioni di polizia giudiziaria**, di pubblica sicurezza, di polizia stradale e di Forza Pubblica, nei termini descritti dalla giurisprudenza di legittimità penale e processualpenalistica. In particolare, contro ogni tentativo, vecchio e nuovo, di restringere i compiti di p.g. alle sole infrazioni o materie amministrative, la Proposta 3024 assume la **competenza generale** della P.L. per qualsiasi fattispecie di reato, previsto dal Codice penale e dalle leggi complementari o speciali, affermando la pienezza della titolarità a svolgere le funzioni e le attività indicate all'art. 55 del Codice di procedura penale eliminando, ovviamente, l'assurdo limite temporale ed equiparando Comandanti e funzionari alle categorie omologhe degli altri Corpi di polizia.

5) Anche la funzione di pubblica sicurezza viene riconfigurata in senso pieno, ovvero non più ausiliario delle Autorità statali prevedendo, altresì, la figura dell'**Ufficiale di P.S.** con le relative prerogative.

6) La priorità della funzione di polizia amministrativa – notoriamente enfatizzata e strumentalizzata allo scopo di degradare i compiti della P.L. a mere attività impiegatizio-burocratiche – è giustamente riportata nei limiti di un settore secondario o, al più, specialistico rispetto alla centralità della funzione di p.g. e delle corrispondenti qualifiche, posto che, tra l'altro, la stessa L. 65/86 **non menziona mai** tale termine nell'elenco delle funzioni istituzionali dei Corpi e servizi, ovvero altrove.

7) Il Contratto collettivo del personale della Polizia Locale, totalmente svincolato dalle tipologie previste per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, è modellato conformemente al **Contratto di Polizia** e ne segue pedissequamente i principi e le procedure. Superando gli inganni architettati dai Disegni Saia & C., che spacciano per contratto pubblicistico quello che è e rimane un contratto di diritto privato, la Proposta 3024 descrive dettagliatamente lo svolgimento di tale negoziazione e la forma contrattuale che lo conclude.

8) Da ciò deriva che le provvidenze, le indennità, i profili assicurativi e previdenziali e tutti gli elementi, anche accessori, del rapporto di lavoro della P.L. sono uniformati **automaticamente**, ossia, **senza deroga e modifica alcuna**, al Contratto di Polizia, esplicitamente e formalmente richiamato.

Per la realizzazione **concreta** di tali obiettivi, la Proposta 3024 si articola su due innovazioni:

a) istituzione **di un apposito Comparto** (e non dell'insignificante “tavolo separato” all'interno del “Compartone” degli EE.LL!), peraltro già ipotizzato (e mai applicato) dalla L. 29/93 e dal D.Lgs. 165/01; b) creazione dell'Agenzia di Rappresentanza della Polizia Locale come soggetto unitario di contrattazione omologo all'A.R.A.N. e strutturato sul modello già vigente, da anni, per i Segretari comunali. A tale Agenzia è inoltre, demandato il compito di gestire il transito dall'attuale regime di diritto privato a quello pubblicistico della P.L. da completarsi nell'arco di un triennio.

9) La Proposta 3024 mira a salvaguardare **l'omogeneità** degli organici escludendo incisivamente ogni intromissione di personale proveniente da altri settori o ripartizioni degli Enti di appartenenza, segnatamente per quanto concerne la dirigenza: il personale della P.L., assunto mediante specifico concorso pubblico fruisce, in via esclusiva, delle progressioni in pianta organica fino ai vertici della struttura, in armonia a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativistica ove ribadisce **la specialità** e **l'autonomia** dei Corpi e servizi rispetto alla compagine comunale (e provinciale), e riconosce al Comandante la qualità di **figura apicale** della struttura stessa. In questa prospettiva, viene decisamente respinta l'ipotesi dell'Albo Nazionale (dei Comandanti) che, oltre a non trovare riscontri con altri Corpi di Polizia (non esiste e non è mai esistito un Albo dei Generali dei CC., dei Questori o dei Dirigenti della Polizia Penitenziaria!), apre un pericoloso varco all'ingresso nei Corpi e servizi di P.L. di soggettività private, alta dirigenza in stato di collocamento a riposo, “benemeriti”, “esperti” o, semplicemente, di dirigenti “trapiantati” da altri Corpi di varia provenienza territoriale. In tal senso, è indispensabile rafforzare il principio della esclusività concorsuale interna, eliminando le nequizie della L. 142/90 e norme successive nonché di quelle disposizioni (contenute in altrettante Leggi Finanziarie) che hanno ammesso il conferimento della

qualità di Comandante o Responsabile, per Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, al Sindaco, ad Assessori, ecc.

10) Secondo una prospettiva ancor più ampia, la Proposta 3024 respinge ogni espressione di quella **deriva privatistica** che, viceversa, dilaga in tutti i progetti e disegni di committenza-ANCI. Rilevato che, ad esempio, il Disegno-Saia, in una delle sue multicolori versioni, pretendeva di elargire agli ausiliari del traffico il contratto pubblicitario di polizia locale (e di polizia in generale), l'intera congerie di quasi-agenti, di vigilantes, di ausiliari di polizia locale (Legge Regionale del Lazio), di volontari, ecc., va categoricamente esclusa da ogni ingerenza, compatibilità ed "affinità" con le strutture dei Corpi e servizi. L'armamento del personale di P.L., già improntato alla sola difesa personale dell'operatore – in base all'ambigua locuzione del porto "senza licenza" – viene anch'esso ricollocato nella sua funzione istituzionale del servizio di polizia ed adeguato alle esigenze di tutela del cittadino, dei diritti individuali e della sicurezza pubblica.

Con il "Nuovo Ordinamento della Polizia Locale" non soltanto si interviene a risolvere le innumerevoli storture accumulate in decenni di sconosciuta e regressiva legislazione anti-autonomistica ma si reinserisce la Polizia Locale nel processo evolutivo europeo che mira all'affermazione di un modello bipartito di polizia (nazionale e locale) in sintonia con le vere istanze della sicurezza del territorio e delle comunità sociali. Sotto questi profili, le politiche integrate della sicurezza – che i progetti e disegni fin'ora "prevalenti" strumentalizzano all'unico fine di ridurre la Polizia Locale **ad uno stato di passivo asservimento** ad altri organi ed autorità mediante una fittissima rete di Comitati, Conferenze, Consessi e Simposi – sono riportate al loro giusto **ruolo di effetto e non di causa** della riforma della L. 65/86. Ovvero, **prima** si proceda a ristrutturare e potenziare la P.L. e **poi**, a parità di condizioni, di stato giuridico, di **identità**, di **autonomia**, di **diritti** e, dicasi pure, di **dignità**, potranno individuarsi programmi **concertati** (e non imposti con metodi feudali!) di collaborazione con le altre Forze ed entità preposte alla tutela dei beni pubblici e privati.

L'O.S.Po.L., che ha partecipato alla formazione del testo della Proposta 3024 ed alla individuazione dei principi basilari sui quali va sviluppata una Riforma scevra da rischi avversativi, saluta il coraggio dei Firmatari per aver rotto l'accerchiamento intessuto da molti anni contro la (millenaria) Istituzione della Polizia Locale e di aver smascherato i falsi profeti delle doppie (e triple e quadruple) "verità" ponendo, finalmente, in luce i reali presupposti della tanto auspicata (e sempre tradita) innovazione.

(a cura dell'Ufficio Legislativo O.S.Po.L. – C.S.A.)